

**Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
del personale dipendente dell'ASP Paolo Ricci
Anno 2018**

In data giorno mese anno alle ore hh.mm a seguito degli incontri per la definizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in oggetto, le parti sottoscrivono la presente ipotesi di accordo:

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA nelle persone dei sigg.

- 1) Dott.sa Patrizia Zallocco – Direttore Generale
- 2) -

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

RSU

- 1) Gasparroni Tiziana
- 2) Berdini Mariagrazia


RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA nelle persone dei sigg.

- 1) Ettore Perna – F.P.S. CISL
- 2) John Palmieri – F.P. CGIL

**Titolo I°
Disposizioni generali**

**Art. 1
Premessa**

1. Le parti, in applicazione dell'art 40, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni in cui si prevede che "la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali" richiamano l'oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, di cui:
2. Le parti convengono che il contratto dovrà riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello.



Art. 2

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente dell'ASP Paolo Ricci di Civitanova Marche e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa.

Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con un contratto di lavoro presso l'ente di durata non inferiore a sei mesi.

2. Il presente contratto ha validità **per l'anno 2018**.

Art. 3

Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale:

a) per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.

b) dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione

Art. 4

Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Le parti danno atto che:

“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.

2. Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II°
Il sistema delle relazioni sindacali

Art. 5
Relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati all'utenza, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
Di ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, e in ogni seduta dovrà essere steso un sintetico verbale degli argomenti affrontati. La predisposizione del verbale è a cura dell'Amministrazione, le parti, previa verifica delle rispettive posizioni, procedono successivamente alla sua sottoscrizione
2. Gli istituti dell'informazione e della concertazione vengono gestiti secondo le modalità e le dinamiche previste dal vigente CCNL.

Art. 6
Norme di comportamento e clausole di raffreddamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. I protocolli d'intesa sottoscritti dai soggetti della delegazione trattante, non possono essere modificati unilateralmente dall'organo deputato all'adozione dell'atto.
3. Durante il periodo di svolgimento della contrattazione decentrata e della concertazione le parti non possono, sulle materie oggetto delle stesse, assumere autonome iniziative né procedere ad azioni dirette prima dei tempi fissati dal presente accordo.

Art. 7
Materie oggetto di contrattazione e di concertazione

1. Il presente contratto integrativo aziendale, disciplina l'applicazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività per l'anno 2018 per tutti i lavoratori di qualifica non dirigenziale in servizio presso l'Azienda Servizi alla Persona Paolo Ricci.
2. Le parti concordano che, fino ad avvio e conclusione di nuova concertazione sulle materie di cui al precedente comma 1, restano confermati i provvedimenti in vigore e le procedure attualmente in uso.

Four handwritten signatures are present at the bottom of the page. The first signature on the left is written in blue ink and is highly stylized. The second signature is in black ink and appears to be 'D.G.'. The third and fourth signatures are also in black ink and are more compact and less legible.

Art. 8

Modalità di concertazione

1. Ciascuna delle parti, in applicazione del vigente CCNL, ricevuta l'informazione può attivare la concertazione, entro 10 giorni (di calendario) dalla data di ricevimento dell'informazione, mediante richiesta scritta da inviarsi, anche per fax e/o posta elettronica certificata, alla controparte.
2. In caso di urgenza il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine sopra indicato, l'ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto della concertazione.
3. Qualora non sia richiesta dalle rappresentanze sindacali l'attivazione della concertazione entro i termini indicati nei commi precedenti, l'Amministrazione potrà assumere le conseguenti decisioni, considerando la mancata richiesta al pari dell'assenso.
4. La concertazione si svolgerà in appositi incontri con inizio entro il quarto giorno dalla ricezione della richiesta. Durante la concertazione le parti adeguano i loro comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
5. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa viene redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti presenti alla concertazione da cui risultino le rispettive posizioni. Tale verbale verrà fornito in copia a tutti i soggetti della delegazione trattante entro 15 giorni o comunque entro la data del successivo incontro.
6. La parte datoriale è rappresentata al tavolo della concertazione dal soggetto o dai soggetti espressamente designati dall'organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti.

TITOLO III°

Disposizioni contratto decentrato

Art 9

Tempi e procedure per la stipulazione del Contratto Collettivo Integrativo

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto decorrono dal 1.1.2018 e fino al 31.12.2018, salvo diversa indicazione dei singoli istituti.

Art 10

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. L'ASP è stata costituita il 1 Gennaio 2012 e i diversi Servizi sono stati concessi con contratto di servizio alla propria società in house "Paolo Ricci Servizi srl".
1. A seguito della costituzione della Società, le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e il loro utilizzo previsto dall'art.15 del CCNL 1.04.1999 sono state rideterminate con l'approvazione del precedente Contratto integrativo recepito con determina 143 del 19.11.2018, con cui è stato costituito il Fondo delle risorse decentrate, a cui va sommato l'importo

per l'indennità di risultato delle posizioni organizzative, erroneamente non considerato nel precedente contratto integrativo, fermo restando che l'importo complessivo del fondo 2018 è inferiore all'importo del fondo dell'anno 2016, così come previsto dall'art.23 del Decreto legislativo 75/2017.

Complessivamente il fondo, come da prospetto allegato per l'anno 2018 è pari a € 126.254,05 più le indennità di risultato delle posizioni organizzative da corrispondere, pari a € 6.227,87, fondo da cui partire al 1 gennaio 2018.

Art 11

Importo del fondo

1. Le parti prendono atto dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come costituito dall'ASP Paolo Ricci che ammonta per l'anno 2018 al netto delle posizioni organizzative e delle indennità di risultato 101.342,65 come da prospetto allegato.

Art 12

Utilizzo del fondo

1. Le risorse di cui all'articolo 11 sono distribuite come esposto nell' allegato B (parte integrante del presente contratto). Si evidenzia che alcune voci a tutt'oggi non determinabili in modo certo e definitivo (es. turni o indennità la cui erogazione può essere ricalcolata in caso di assenze) sono indicate per un valore presunto che verrà calcolato a consuntivo al fine di determinare l'importo definitivo delle risorse disponibili per la produttività.

Art. 13

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di turno

1. Per la disciplina dell'indennità di turno si fa riferimento a quanto segue:
 - a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente;
 - b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
 - c) i turni notturni non possono essere superiori a 10 turni nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo compreso tra le 22 e le 6 del mattino;
 - d) al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:



- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione;
 - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione;
 - turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione;
- e) l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità **per l'anno 2018** sono previste le seguenti risorse: € 33.295,40.

Art. 14

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di reperibilità

1. L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 24 del CCNL è:
 - a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite al servizio manutenzione effettuato nei giorni di riposo e/o di domenica;
 - b) quantificata in € 26 per giorno;
 - c) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio mensile.
2. Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti dalla chiamata in servizio secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall'Amministrazione.
3. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento l'indennità per reperibilità non è corrisposta.
4. I servizi in cui è stata istituita la pronta reperibilità e le risorse **per l'anno 2018** destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti: 1.482,00€.


	Servizi per cui è stata istituita la pronta reperibilità	n. addetti	Somma prev.
	Manutenzione	1	€ 1.482,00
	TOTALE		€ 1.482,00=


Art. 15

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di maneggio valori art.70 bis

1. L'indennità maneggio valori è quantificata in 44,00 €/mese per dodici mensilità.
2. L'indennità è calcolata e liquidata mensilmente.
3. Le risorse destinate **per l'anno 2018** alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Servizio	n. addetti	Somma prevista
Servizio pagamenti	1	€ 528,00=
TOTALE		€ 528,00.=





Art. 16

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

1. Le parti convengono, in applicazione dei commi precedenti, di attribuire **per l'anno 2018** indennità per specifiche responsabilità assegnate con atto formale CONFERMANDO i criteri applicati nell'accordo 2017.
2. L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente ed è erogata annualmente, fatto salvo il diverso accordo con il dipendente per l'erogazione mensile.
3. In applicazione del D.Lgs. 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità.
4. L'importo complessivo da destinare alla corresponsione delle specifiche responsabilità viene determinato **per l'anno 2018** in **€ 8.500,00** da ripartire per 5 posizioni di specifiche responsabilità così individuate:
 - Coordinatore area Socio Sanitaria (Villa Letizia) € 2.500,00
 - Coordinatore Area Sanitaria € 1.750,00
 - Istruttore Area Amministrativa € 1.750,00
 - Ragioniera € 1.500,00
 - Tecnico Manutentore € 1.000,00

L'importo da corrispondere a ciascuna posizione è stato graduato sulla base della responsabilità effettiva dell'unità assegnata al servizio.

Art. 17

Risorse destinate a compensare le performance di servizio e individuale

1. Le risorse destinate a compensare le performance di servizio e individuale sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli.
2. Le risorse per compensare la performance di servizio ed individuale sono ripartite tra il relativo personale in funzione della valutazione del rendimento calcolato con **riferimento alla riduzione delle assenze dal servizio** (non verranno computate ai fini delle assenze: astensione obbligatoria maternità, ricovero ospedaliero):
 - a) Assenze fino a 50 ore 100% della quota prevista per ogni dipendente;
 - b) Assenze oltre le 50 ore e fino a 75 ore 70% della quota prevista per ogni dipendente;
 - c) Assenze oltre le 75 ore e fino a 100 ore 50% della quota prevista per ogni dipendente;
 - d) Oltre le 100 ore nessuna quota verrà corrispostaLe eventuali economie verranno riutilizzate totalmente utilizzando lo stesso criterio esplicitato sopra.

- 3 Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d'anno, l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati.
- 4 Le risorse destinate alla performance di servizio ed individuale per **l'anno 2018** sono pari a: €.16.500,00 assegnati come segue:

a) Progetti area sanitaria e sociale	1.357,00€.
b) Progetti per il servizio prevenzione protezione	2.500,00€
c) Progetti per il servizio ragioneria	2.500,00€.
d) Progetto riduzione assenze dal servizio	10.000,00€

Art. 18

Costituzione fondo corresponsione prestazioni per lavoro straordinario

1. Le parti prendono atto che:
 - a) **per l'anno 2018** è confermato il fondo annuo di **€.6.114,92 = (pari a massimo 40 ore per ogni dipendente)** destinato alla corresponsione di prestazioni per lavoro straordinario.
2. L'ASP Paolo Ricci si impegna a determinare entro il mese di Aprile il budget orario dei vari Settori e a darne tempestiva comunicazione ai capi servizio onde verificare con i dipendenti interessati l'eventuale liquidazione delle somme corrispondenti.
3. In base alla normativa contrattuale vigente l'effettuazione del lavoro straordinario, comunque finanziato, potrà avvenire solo a seguito di preventiva autorizzazione del Responsabile di Settore
4. A domanda del dipendente il lavoro straordinario, in luogo del corrispondente pagamento con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, potrà essere recuperato secondo le modalità indicate dagli stessi contratti collettivi, anche in applicazione dello specifico istituto contemplato nella "banca delle ore", anche in pendenza di disciplina a livello di contrattazione integrativa decentrata.


TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 19

Disposizione finale


1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

The image shows several handwritten signatures in blue and black ink, located on the right side of the document. The signatures are stylized and appear to be official or personal marks of the parties involved in the agreement.

2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Il Presidente DELEGAROME



LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

LA R.S.U.

R.S.U.





I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto:

ETIENE PERINA Cgil FP MARCHE



PALMIERI JOHN Cgil FP MARCHE



Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - ANNO 2018

DESCRIZIONE	
Risorse stabili	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	48.365,69
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	9.991,02
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	5.498,39
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	7.562,68
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	29.007,82
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	-
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	-
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)	3.157,31
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)	
RIDUZIONE FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	- 31.139,27
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS	
TOTALE RISORSE STABILI	72.443,64

Risorse variabili	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	-
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)	
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)	
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)	21.777,87
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	7.121,14
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS	
TOTALE RISORSE VARIABILI	28.899,01
TOTALE	101.342,65

Utilizzo del fondo delle risorse decentrate 2018

DESCRIZIONE	2018
UTILIZZO FONDO PER SOMME CONSOLIDATE O DERIVANTI DA CONTRATTI PRECEDENTI	
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	22.699,64
INDENNITA' DI COMPARTO	17.587,30
POSIZIONI ORGANIZZATIVE	-
INDENNITA' DI TURNO	33.295,40
SPECIFICHE RESPONSABILITA'	
IND.ASILI NIDO	-
IND (EX I-IV Q)	893,08
ALTRE...	
TOTALE UTILIZZO CONSOLIDATO	74.475,42
UTILIZZO SOMME PER ISTITUTI CONTRATTATI ANNUALMENTE	
INDENNITA' DI TURNO	
INDENNITA' DI RISCHIO	
INDENNITA' DI DISAGIO	
INDENNITA' MANEGGIO VALORI	528,00
SPECIFICHE RESPONSABILITA'	8.500,00
INDENNITA' DI REPERIBILITA'	1.482,00
...	
PROGETTI SPECIFICI e PRODUTTIVITA'	16.357,00
ISTAT	
ICI	
PROGETTAZIONI INTERNE	
...	
...	
ALTRE...	
TOTALE UTILIZZO CONTRATTATO ANNUALMENTE	26.867,00
TOTALE	101.342,42
TOTALE FONDO DA CARTELLA "COSTITUZIONE" (dato riportato automaticamente)	101.343
DIFFERENZA SUI FONDI TRA COSTITUZIONE ED UTILIZZO	0